CAMERA DEI DEPUTATI N. **6550-A**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUZZANTE, BARTOLICH, BATTAGLIA

Disciplina delle professioni non regolamentate

Presentata l'11 novembre 1999

(Relatore: **MANZINI)**

NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) il 15 febbraio 2001 ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Evidenziato che dal titolo della proposta di legge non si evince il conferimento di una delega legislativa al Governo;

rilevata l'opportunità di coordinare il provvedimento in esame con i disegni di legge in materia di riordino delle professioni intellettuali contenenti anche disposizioni sulle professioni intellettuali non regolamentate (A.C. 5092 e A.C. 7052);

considerata la difficoltà di una diversa definizione di professione, intellettuale e non intellettuale, non regolamentata in assenza di una normativa di riferimento;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, si valuti l'opportunità di eliminare il riferimento ai limiti dell'ordine pubblico e dell'esercizio sleale di attività professionale, in quanto limiti di carattere generale già previsti nell'ordinamento giuridico;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4, comma 1, si chiarisca la natura giuridica delle associazioni professionali e degli organismi associativi di secondo grado anche in considerazione dei poteri ad essi riconosciuti;

all'articolo 4, comma 2, si consideri che ai sensi della circolazione del Presidente della Camera del 19 febbraio 1986, l'impiego di trattini o altri segni per contraddistinguere partizioni interne di un comma diverse dai periodi, dalle lettere e dai numeri, non è consentito;

all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, n. 1, si definiscano le modalità di costituzione delle forme aggregative soprattutto con riferimento alle forme contrattuali utilizzabili e al regime di pubblicità di relativi atti costitutivi;

all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, n. 1, si individuino i criteri di partecipazione delle associazioni dei consumatori alle forme aggregative;

all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, siano precisate le modalità di esercizio del potere di scioglimento attribuito al Ministro della giustizia e le forme di esercizio della funzione consultiva attribuita al CNEL;

all'articolo 4, comma 3, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'autonomia parlamentare delle Camere sarebbe opportuno prevedere

la trasmissione alle Camere stesse senza individuare nelle Commissioni parlamentari i soggetti specificatamente competenti ad esprimere il parere.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Rilevato che è attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera il disegno di legge n. 5092, recante norme di delega per il riordino delle professioni intellettuali che contiene anche disposizioni in materia di professioni intellettuali non regolamentate;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 2, il cui contenuto appare ridondante, in quanto volto a individuare limiti di carattere generale all'esercizio delle attività professionali già previsti nell'ordinamento giuridico;

b) all'articolo 4 valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quale sia la natura giuridica delle associazioni professionali e delle relative forme aggregative, in considerazione dei poteri pubblicistici ad esse riconosciuti e dei poteri di controllo spettanti al Ministro della giustizia.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2 valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare espressamente le ipotesi di limitazione dell'iniziativa economica dei soggetti esercenti, dalle quali consegua la preclusione del libero esercizio delle attività professionali cui si riferisce la suddetta norma.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Commissione:

all'articolo 4, comma 1, all'alinea, dopo le parole: « ad emanare » siano aggiunte le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione l'opportunità di sostituire nel testo della proposta in oggetto l'espressione: « forme aggregative » con la seguente: « federazioni ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Rilevata la necessità di coordinare il contenuto della medesima proposta con il disegno di legge n. 7452, sul riordino delle professioni, attualmente all'esame della Commissione giustizia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 3-*bis*. – *(Rapporto di lavoro)*. — 1. La prestazione di lavoro dei soggetti interessati dalla presente legge può essere effettuata anche in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, re-

stando ferme le previsioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ».

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l'opportunità di definire meglio quali siano le professionalità che vengono disciplinate, atteso che la definizione recata dall'articolo 1 ha carattere puramente negativo;

valuti la Commissione l'opportunità di introdurre, accanto alla disciplina delle forme aggregative delle associazioni professionali, una più compiuta regolamentazione delle associazioni in quanto tali.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Ritenuto che il provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Definizione).	*(Definizione).*
1. Tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, sono oggetto della presente legge.	*Identico.*
ART. 2.	*Soppresso.*
(Libertà di esercizio).	
1. L'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 1 è libero, purché non comporti violazione delle norme di ordine pubblico, e non comporti limitazioni all'iniziativa economica dei soggetti esercenti o di scelta da parte dei consumatori e degli utenti.	
ART. 3.	ART. **2**
(Certificazione di qualità).	*(Certificazione di qualità).*
1. È istituito il « certificato professionale controllato », con il quale si attestano l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme di corretto svolgimento della professione.	*Identico.*
2. Il certificato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori, iscritti alle associazioni professionali, che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1. Il mancato rinnovo dell'adesione alle associazioni professionali comporta la perdita della certificazione.	

ART. 4.	ART. **3**
(Delega legislativa).	*(Delega legislativa).*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti a disciplinare:	1. Il Governo è delegato ad emanare, **senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,** entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti a disciplinare;
a) l'individuazione ed il riconoscimento di forme aggregative delle associazioni professionali, quali soggetti diversi ed autonomi dalle associazioni costituenti, volte alla promozione e qualificazione tecnico-scientifica delle professioni in esse rappresentate ed alla massima divulgazione presso gli utenti delle disposizioni della presente legge e delle misure adottate ai fini dell'esercizio delle funzioni loro attribuite e degli effetti da esse derivanti, nonché i limiti e le forme di verifica e controllo da esse esercitate sull'operato delle singole associazioni alle stesse aderenti;	*a) identica;*
b) il ruolo e i connotati delle associazioni professionali, espressione della libera adesione degli esercenti ciascuna attività professionale;	
c) gli ambiti e le forme di esercizio dei poteri dello Stato in materia di verifica sull'operato delle forme aggregative di cui alla lettera *a)*.	*c) identica.*
2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene alle disposizioni della presente legge ed in particolare ai seguenti princìpi e criteri direttivi:	2. *Identico:*
a) le forme aggregative delle associazioni professionali:	*a) identica:*
1) devono essere costituite da almeno dieci associazioni, in rappresentanza di diverse attività professionali, ciascuna con pari rappresentanza negli organi assembleari delle rispettive strutture aggregative,	1) **sono organismi privati e** devono essere costituite da almeno dieci associazioni, in rappresentanza di diverse attività professionali, ciascuna con pari rappresentanza negli organi assembleari delle rispet-

e ad esse devono partecipare le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281. Qualora a seguito della deliberazione di una o più delle citate associazioni, la forma aggregativa annoveri un minore numero di adesioni, è concessa la proroga di un anno delle sue funzioni al fine di provvedere al conseguimento del *quorum* necessario al suo ordinario funzionamento. Decorso inutilmente tale termine, la forma aggregativa perde la possibilità di rilasciare la certificazione di qualità di cui all'articolo 3;

tive strutture aggregative. Qualora a seguito della deliberazione di una o più delle citate associazioni, la forma aggregativa annoveri un minore numero di adesioni, è concessa la proroga di un anno delle sue funzioni al fine di provvedere al conseguimento del *quorum* necessario al suo ordinario funzionamento. Decorso inutilmente tale termine, la forma aggregativa perde la possibilità di rilasciare la certificazione di qualità di cui all'articolo **2**;

2) devono garantire indipendenza ed imparzialità di azione, assenza di conflitti di interesse, pari rappresentatività negli organi preposti alla vigilanza e al controllo di tutte le componenti costituenti nonché il libero accesso alla certificazione per tutti coloro che esercitano la professione certificata. Al fine di garantire il conseguimento di tali finalità:

2) *identico;*

I) le associazioni aderenti accettano i poteri di verifica e controllo da parte delle forme aggregative cui aderiscono e l'esclusione dalle stesse in caso di inadempienze gravi;

I) *identico;*

II) le associazioni aderenti si impegnano a versare regolarmente i contributi annui per l'anno in corso e per quello successivo;

II) *identico;*

III) gli eletti negli organi statutari delle forme aggregative non possono ricoprire incarichi all'interno delle singole associazioni;

III) *identico;*

3) devono adottare uno statuto nel quale sono, altresì, indicati gli ambiti e le modalità di controllo sulle associazioni aderenti. Tale statuto costituisce parte integrante degli statuti delle singole associazioni aderenti;

3) *identico;*

4) devono esercitare la funzione di controllo sull'operato delle associazioni aderenti ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli *standard* professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici deontologici definiti dalle stesse associazioni. Qualora riscontrino gravi inadempienze o irregolarità nell'esercizio

4) *identico;*

delle funzioni proprie delle associazioni, possono provvedere con un richiamo e, in caso di persistenza dei medesimi motivi, procedono all'espulsione dell'associazione inadempiente;	
5) devono rilasciare, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al numero 4), la certificazione di qualità ai prestatori di attività professionale che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti definiti dalle associazioni professionali;	5) *identico;*
b) le associazioni professionali sono titolari della definizione dei criteri qualitativi necessari ai fini del rilascio della certificazione di qualità delle attività, tra i quali:	*b) identica;*
1) l'individuazione di eventuali livelli di preparazione didattica, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi;	1) *identico;*
2) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;	2) *identico;*
3) la determinazione di *standard* qualitativi da rispettare nell'esercizio delle attività;	3) *identico;*
4) l'elaborazione di un codice deontologico e la definizione di eventuali interventi sanzionatori nei confronti degli associati;	4) *identico;*
c) il Ministro della giustizia, anche avvalendosi del ruolo consultivo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica l'operato delle forme aggregative in conformità alle disposizioni della presente legge. **Qualora ravvisi una prolungata inattività o gravi irregolarità nell'operato delle forme aggregative ne dispone lo scioglimento e dichiara la decaduta validità dei certificati di qualità dalle stesse rilasciati.**	*c)* il Ministro della giustizia, anche avvalendosi del ruolo consultivo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica l'operato delle forme aggregative in conformità alle disposizioni della presente legge.
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono nei termini previsti dai regolamenti delle Camere.	3. **Gli** schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, **a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere parlamentare.**

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6550-A
Lire 500